



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SALERNO

Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa

Il Giudice designato dr. Roberto Ricciardi

In funzione di Giudice monocratico

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 08/07/2020 al n.
5044/2020 R.G.A.C.,

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

TRA

[REDACTED]
[REDACTED]

Avv. VASSALLO ARTURO

E

ITACAPITAL S.R.L.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

RAGIONE DELLA DECISIONE

letti gli atti di causa;

esaminata la documentazione allegata dalle parti;

premesso che la ITACAPITAL S.R.L. ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n. 2176/2019, reso il 08/07/2019 dal Tribunale di Salerno, nei confronti di [REDACTED],

che [REDACTED] ha spiegato formale e tempestiva opposizione, eccependo la tardiva notifica del decreto ingiuntivo e, comunque, la carenza di legittimazione ad agire della società opposta, che non avrebbe provato l'effettiva cessione del credito, originariamente della Banca Monte dei Paschi;

preso atto che la ITACAPITAL S.R.L. si è regolarmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della opposizione poiché non fondata su fatti modificativi o estintivi della pretesa;

che il tentativo di mediazione obbligatoria non ha avuto esito positivo;

considerato, preliminarmente, che il decreto ingiuntivo è stato depositato in data 8 luglio 2019 e la notifica è stata effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario in data 10 giugno 2020, ovvero oltre il termine di giorni 60 stabilito dalla legge per la notifica al debitore;

che, pertanto, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c. l'inefficacia del provvedimento;

considerato, ancora, che la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario;

che la società opposta ha esibito solamente l'estratto di avviso di cessione dei crediti pubblicato nella G.U. parte seconda n. 142 del 5 dicembre 2020, con cui è comunicato l'acquisto di un portafoglio di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco, e non anche i contratti della relativa cessione;

che, invero, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass. Civile, Sez. III, 06/02/2024, n. 3405);

che non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821);

ritenuto, alla luce di quanto esposto, che l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, in quanto notificato tardivamente;

che, inoltre, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva della ITACAPITAL S.R.L., non avendo provato compiutamente l'intervenuta cessione del credito;

che tale motivo è da considerarsi assorbente, in virtù del principio della ragione più liquida;

che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo in virtù dei parametri medi del D.M. 55/2014 e ss. mod.;

P.Q.M.

ACCOGLIE la opposizione proposta dalla SABATO D'AMBROSIO e, per l'effetto, **REVOCA** il decreto ingiuntivo n. 2176/2019, reso il 08/07/2019 dal Tribunale di Salerno;

CONDANNA la ITACAPITAL S.R.L al pagamento delle spese di lite sostenute da [REDACTED], liquidandole in cui euro [REDACTED] per compenso professionale, oltre il 15% di spese generali, IVA e CAP, nonché al rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, da distrarsi a favore dell'Avv. VASSALLO ARTURO per dichiarato anticipo; **COMPENSA** integralmente le spese di consulenza tecnica.

Si comunichi.

Così deciso in Salerno, 5 marzo 2024

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03

IL GIUDICE UNICO

Dott. Roberto Ricciardi